

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

22.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 LUGLIO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE URSO GIACINTO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per l'anno 1978 (2263)	293
PRESIDENTE	293, 294, 299
AGNELLI SUSANNA	295, 302
BERLINGUER GIOVANNI	295
FORNI	298, 303
GIOVANARDI	294, 302
LUSSIGNOLI, <i>Relatore</i>	295, 299, 301, 302
PALOPOLI	296, 302
SEPPIA	297
VECCHIARELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	293, 295, 298, 299, 301, 302
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	303

La seduta comincia alle 18,35.

FORNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per l'anno 1978 (2263).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per l'anno 1978 ».

Do la parola al rappresentante del Governo che desidera fare alcune osservazioni, avvertendo i colleghi che è pervenuto il parere richiesto alla Commissione competente sugli emendamenti approvati ieri in via di massima dalla nostra Commissione.

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Innanzi tutto signor Presidente consenta di felicitarmi con lei per la sua elezione a presidente della Commissione e sono certo che, nella scia del predecessore Maria Eletta Martini, lei saprà guidare con maestria i lavori della Commissione.

A nome del Governo prospetto la necessità di modificare l'ultimo comma del-

l'articolo 5 aggiuntivo al disegno di legge in esame approvato in via di massima nella seduta di ieri, nel quale si prevede che il ministro della sanità possa comandare presso il relativo ministero anche funzionari dirigenti degli enti e gestioni mutualistiche, nel seguente modo: « Il compenso da corrispondere a ciascuno dei funzionari e degli esperti di cui ai precedenti commi non può superare per i funzionari dipendenti dalla pubblica amministrazione il 50 per cento della retribuzione loro spettante in via ordinaria e per gli esperti non dipendenti dalla pubblica amministrazione il compenso massimo stabilito per gli esperti chiamati a collaborare con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675 ».

Si tratterebbe cioè di sopprimere la parola « dirigenti », di evitare il richiamo ai funzionari dirigenti, distaccati o comandati, degli enti mutualistici di cui al primo comma dello stesso articolo 5, e di fare riferimento al Ministero dell'industria anziché a quello del bilancio e della programmazione economica come è nella formulazione attuale, perché da informazioni assunte, il compenso da commisurare a quello massimo stabilito per gli esperti chiamati a collaborare con il Ministero del bilancio si dovrebbe aggirare sui quattro milioni e mezzo annui.

Con questo importo credo che sarebbe difficile ottenere la collaborazione di esperti validi e qualificati, e così verrebbe frustrata la finalità dell'articolo che tende proprio a far sì che ci si possa avvalere della collaborazione di esperti, di una certa qualifica e levatura mentale e di una statura e preparazione tali da dare veramente un sussidio valido e costruttivo all'opera di programmazione che ci si propone di realizzare.

Facendo invece riferimento al Ministero dell'industria, si è calcolato che il compenso potrebbe aggirarsi sugli otto milioni annui, cifra non esagerata e che si può considerare adeguata alla prestazione che verrà data dagli esperti chiamati a far parte del previsto comitato.

Quindi il Governo si riserva di presentare un emendamento in tal senso. La Commissione poi deciderà se su questa modifica bisognerà richiedere o no il parere della Commissione competente.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Vecchiarelli per il saluto, che ricambio con viva cordialità.

Mi pare che la sua proposta abbia un rilievo sia politico sia procedurale per cui, per dare modo ai gruppi presenti in Commissione di riflettere sulla modifica da lei annunciata, ritengo che potremmo sospendere la seduta e riprenderla alle 19,30.

GIOVANARDI. Non ci opponiamo alla proposta del presidente, però desidero rilevare che dal dibattito svolto in Commissione è emerso con molta chiarezza che il provvedimento al nostro esame si propone il rifinanziamento del fondo ospedaliero: a questo riguardo avevamo posto la condizione che il finanziamento per l'anno 1978 venisse esteso anche al 1977. L'introduzione dell'articolo 5, che è stata sollecitata dal ministro, aveva incontrato molte perplessità da parte dei gruppi che erano disposti ad accoglierla entro certi limiti. Ora, proprio a seguito dell'introduzione di questo articolo 5, rischiamo, non per responsabilità nostra ma del Governo, di ritardare l'iter del disegno di legge e di non arrivare in tempo a concedere il necessario finanziamento agli ospedali.

Desidero precisare inoltre che il parere reso ieri dalla I Commissione affari costituzionali che pone precisi vincoli circa i compensi da corrispondere ai membri del comitato previsto nell'articolo 5, è stato formulato alla presenza del ministro della sanità.

Oggi ritorniamo sulle cose già definite; sia chiaro, il nostro gruppo ribadisce l'esigenza di votare comunque la legge con l'articolo 5 così com'è stato formulato ieri; se ci sono altre proposte, valutiamole attentamente, perché se esse dovessero comportare il rinvio alla Commissione competente per il parere, rischiamo di insabbiare il provvedimento; il Governo si

assuma fino in fondo le proprie responsabilità e, allo stesso modo del gruppo che rappresento, quello socialista, sia pronto a rispondere con franchezza e lealtà.

VECCHIARELLI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Desidero chiarire che non è nelle intenzioni del Governo frapporre indugi all'iter spedito dell'approvazione della legge per il rifinanziamento del fondo ospedaliero; la proposta che è stata avanzata è motivata dal fatto che l'introduzione del problema affrontato nell'articolo 5 aggiuntivo ci sembrava opportuna per approntare, sul piano degli studi e delle conoscenze, tutti gli strumenti per giungere, il più speditamente possibile, all'attuazione della riforma sanitaria. In realtà, ieri si è frainteso perché non si era ben determinata la scala dei compensi; ma non appena ciò è stato fatto il Governo si è reso conto che, per i parametri fissati, difficilmente avrebbe trovato elementi qualificati disposti ad apportare il loro contributo.

BERLINGUER GIOVANNI. Riterrei molto opportuno che il Governo compisse un atto di buona volontà ritirando lo emendamento ora annunciato, in quanto esso non solo provocherebbe difficoltà in ordine alle retribuzioni all'interno del Ministero della sanità, ma potrebbe contribuire a far slittare verso l'alto le retribuzioni per consulenze in tutti gli altri ministeri.

LUSSIGNOLI, Relatore. Vorrei ribadire che l'importanza di dar vita ad un gruppo di lavoro in ordine alla programmazione sanitaria, già espressa ieri in questa sede, è da ricollegarsi a quanto è stabilito nell'articolo 53 del progetto di riforma sanitaria. Le preoccupazioni che il Governo ha espresso illustrando adesso il suo emendamento, sembra siano collegate alla difficoltà di dare attuazione a questo gruppo di lavoro, che deve essere composto da personale altamente specializzato, avendo una limitata disponibilità finanziaria. Condivido, in linea di massima, questa preoccupazione, ma anche

quella del collega Giovanardi, proprio perché la sostanza di questo provvedimento è collegata alle esigenze di integrazione del fondo ospedaliero.

L'intendimento di tutti i gruppi era quello che il provvedimento venisse approvato il più rapidamente possibile, quanto meno prima delle vacanze estive, ma la modifica ora suggerita dal Governo, per la quale sarebbe necessario un nuovo parere della I e della V Commissione, rischia di vanificare questo sforzo di accelerazione dei lavori; ad evitare ciò, inviterei il Governo a non insistere per questa modifica, pur condividendo i motivi che ne sono all'origine.

AGNELLI SUSANNA. Desidero ricordare che nel suo intervento di ieri il ministro ha chiaramente sottolineato che, qualora questo articolo non fosse stato approvato, il ministero non sarebbe stato in grado di attuare la programmazione sanitaria; a mio avviso di ciò dobbiamo tener conto anche se debbo dire che condivido il fatto che oggi si possa stabilire di pagare più di quanto avevamo concordato ieri.

VECCHIARELLI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Ricordo che era stato l'intendimento di tutti i gruppi, in una riunione nel corso dell'esame del progetto di riforma sanitaria alla quale era presente anche il ministro Pandolfi, di approntare i mezzi e le strutture opportuni per dare attuazione alla riforma nel modo più rapido e concreto possibile. Inoltre ci si era trovati tutti d'accordo circa la possibilità di ricorrere al reclutamento di esperti per avviare l'attività di programmazione e di acquisizione di conoscenze nel settore. Il Governo si era proposto quindi di tradurre in termini giuridici tale volontà politica, concordemente manifestata. Ora, di fronte a questa nuova presa di posizione da parte dei gruppi politici in seno alla Commissione, il Governo può anche non insistere nel presentare una proposta di modifica della formulazione dell'articolo 5 aggiuntivo, ieri approvata in via di massima, ma non

può non dichiarare che in questo modo non è possibile dare attuazione agli obiettivi che ci si era proposti con la stesura di questo articolo, poiché diventa praticamente impossibile trovare un esperto, che sia degno di tale qualifica, che, per un compenso annuo di 4 milioni e mezzo — pari a quello di un comune impiegato — dia corso alla richiesta che gli venga fatta dal ministro della sanità. Il ministro per altro aveva ipotizzato un meccanismo corretto, spogliandosi della propria discrezionalità in ordine alla determinazione del compenso in sede di nomina, come previsto, ad esempio, in casi analoghi: cito il caso della legge di riconversione industriale che stabilisce che, per ciascuno dei settori da determinare, il ministro dell'industria e commercio è autorizzato ad avvalersi di persone competenti in materia di economia e finanza e che la remunerazione dei predetti esperti è stabilita dal ministro dell'industria e commercio, di concerto con quello del tesoro, con il decreto di conferimento dell'incarico. Si poteva dunque lasciare al ministro discrezionalità nello stabilire il compenso all'atto della stesura del decreto di nomina di questi esperti; ma il ministro ha ritenuto di spogliarsi di tale discrezionalità proponendo che l'ammontare del compenso fosse stabilito nella legge.

In conclusione, ripeto che il Governo potrà non insistere per una diversa formulazione dell'articolo in questione se persistesse l'avversione dei gruppi a tale modifica, però tiene a precisare che a queste condizioni e con questi limiti non potrà certo dare luogo a quanto con tale articolo si richiede specificamente.

PALOPOLI. Mi dispiace di dover muovere alcuni rilievi alle osservazioni ora fatte dal rappresentante del Governo ed al comportamento del Governo su questa materia.

In primo luogo ritengo del tutto corrette le osservazioni dell'onorevole Giannardi a proposito del fatto che l'articolo 5 aggiuntivo e tutto questo problema entrano in una fase successiva nel disegno di legge in discussione ed hanno ben

poco a che fare con la materia affrontata dal disegno di legge stesso.

È pur vero quanto ci ha detto poco fa il sottosegretario Vecchiarelli, cioè che tutti avevano convenuto che bisognasse rafforzare alcuni strumenti, oggi non disponibili e non efficienti, del Ministero della sanità — e non certo per colpa nostra —, utili all'approntamento di alcune misure che vanno in direzione di quei compiti di programmazione cui il Ministero della sanità dovrà far fronte in relazione alla riforma sanitaria. Abbiamo infatti previsto, nel progetto di riforma sanitaria, misure che vanno in tale direzione. Il Governo ha, tardivamente poiché avrebbe potuto farlo prima, proposto un articolo aggiuntivo per affrontare la questione nell'ambito del disegno di legge oggi in discussione; la disponibilità di affrontare fin da adesso la questione, approvando l'articolo 5 aggiuntivo, non è mai venuta meno da parte di nessun gruppo.

Per altro rilievo, per quanto riguarda l'ultimo comma di tale articolo — che non mette in discussione la creazione di questo strumento e la possibilità per il Ministero di rafforzare le sue potenzialità in ordine ai problemi della programmazione sanitaria — che esso è stato valutato ieri, in sede di parere, dalla Commissione affari costituzionali alla presenza del ministro della sanità e che lo stesso ministro ha, in quella sede, recepito il parere della I Commissione, salvo poi ad accorgersi che non gli andava bene e a proporre ora una diversa formulazione.

Desidero fare, inoltre, alcune osservazioni di merito sull'articolo aggiuntivo, per altro, estremamente ovvie: con esso si fa riferimento, per quel che riguarda il compenso da attribuire a questi esperti, a qualcosa di estraneo alla nostra amministrazione. La I Commissione affari costituzionali opportunamente condiziona il proprio parere favorevole all'articolo aggiuntivo alla necessità di stabilire che il compenso massimo da corrispondere a ciascuno degli esperti, non dipendenti dalla pubblica amministrazione, non superi quello stabilito per gli esperti di cui si

avvale, per i propri fini, il Ministero del bilancio e della programmazione economica. Tale punto di vista mi trova perfettamente consenziente perché credo che in questi tempi di particolare difficoltà per tutti, e non solo per il Ministero della sanità, sia necessario che i compensi cui si fa riferimento coincidano con quelli dati dagli altri Ministeri.

Ritengo, pertanto, che il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, mirante a raggiungere una omogeneità di comportamento in questo settore da parte di tutti i dicasteri, vada tenuto nella debita considerazione: il Governo potrà in altra sede fare le opportune sue osservazioni e prendere delle iniziative perché si arrivi a tale omogeneità di comportamento. Ripeto che noi, in quanto Commissione di merito, non possiamo che attenerci al parere della I Commissione anche perché, se così non fosse, sembrerebbe quasi che il Ministero del bilancio e della programmazione economica sia costretto ad avvalersi di competenze di seconda serie o di nessun valore. Inoltre, e non dobbiamo dimenticarlo, il compenso di questi esperti equivale a quello percepito annualmente da un docente universitario: e dico questo per un'esigenza di maggiore chiarezza, pur sapendo che nessuno vuole ricordare queste cose.

Se il Governo ritiene effettivamente che esistano dei problemi in merito alle consulenze ed al compenso da attribuire a queste ultime nel loro complesso, lo chiarisca in altra sede: noi non possiamo farlo in questa legge.

Tuttavia, avevamo — per nostro scrupolo — voluto tener conto delle difficoltà rappresentateci dal Governo; per questo, avremmo accettato la proposta di un breve aggiornamento dei lavori al fine di verificare quali fossero le perplessità del Governo medesimo e che lo avevano indotto a ricorrere agli aggiustamenti proposti all'articolo aggiuntivo in discussione. A questo punto, siamo ancora disponibili per un breve aggiornamento se ciò può portare ad una diversa soluzione del problema, ma chiarendo che la posizione del gruppo comunista è quella di invita-

re il Governo a ritirare le modifiche da lui prima proposte all'articolo aggiuntivo 5 dal momento che non condividiamo le motivazioni esposte dal sottosegretario sulla validità delle stesse.

SEPPIA. Prendo atto delle dichiarazioni del sottosegretario Vechiarelli in merito alla disponibilità del Governo a ritirare le modifiche ora proposte all'articolo aggiuntivo 5. Con tutta franchezza devo dire che non condivido le motivazioni adottate dal Governo stesso per giustificare tali modifiche; esse non colgono lo spirito e la volontà politica espressi dalla Commissione e non tengono conto di alcuni principi in questa sede enunciati e del fatto che la nostra Commissione ha dimostrato notevole comprensione rispetto alla introduzione nel disegno di legge di un articolo riguardante problemi di funzionamento del Ministero della sanità; problemi che oggettivamente mal si collegano al merito del provvedimento al nostro esame.

Abbiamo accettato l'introduzione di questo elemento estraneo perché ci siamo fatti carico delle preoccupazioni espresse dal ministro della sanità, ed abbiamo cercato di contribuire alla soluzione di questi ultimi, anche se non spetta a noi sanare i ritardi della pubblica amministrazione. La nostra disponibilità credo debba essere sottolineata ed opportunamente apprezzata dal Governo come dimostrazione di una volontà politica della Commissione di non ostacolare la predisposizione del piano sanitario nazionale ed, al contrario, di accelerarne i tempi.

Non credo però che sia possibile condividere le modifiche richieste dal momento che ieri avevamo adottato una formulazione corrispondente al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. Tali modifiche, per altro, favoriscono una situazione di difformità, maggiore di quella oggi esistente all'interno della pubblica amministrazione, nel trattamento degli esperti di cui i vari dicasteri si avvalgono. Ed ancora il fatto di discostarsi ora dal parere della I Commissione comporterebbe la necessità di sottoporre la

nuova formulazione ad un ulteriore parere delle Commissioni chiamate ad esprimere il proprio giudizio, con il rischio di non andare alla approvazione del disegno di legge nei termini previsti. Siccome il problema fondamentale è quello di approvare un provvedimento che sani una vecchia situazione e che determini il finanziamento « per il 1978 » del fondo ospedaliero, dobbiamo far di tutto per accelerare, anziché ulteriormente ritardare i tempi di approvazione introducendo elementi che determinano ulteriori slittamenti la cui responsabilità non potrebbe certamente ricadere sulla Commissione.

FORNI. Il problema sollevato dal Governo con la sua richiesta di modificare l'articolo 5 aggiuntivo votato in via di massima, con riserva di parere, ieri, è senz'altro rilevante e non può essere minimizzato nella sua portata. Si tratta di costituire, all'interno del centro studi del Ministero della sanità, un gruppo di esperti che dovranno dedicarsi con impegno e disponibilità assoluta di tempo allo studio dei problemi relativi alla riforma sanitaria, in particolare alla spesa sanitaria ed all'approntamento di schemi di decreti che valgano a mettere il Governo nella condizione di adempiere ai compiti attribuitigli dal disegno di legge di istituzione del servizio sanitario nazionale. Certo l'introduzione di questo articolo non è perfettamente coerente con lo spirito del disegno di legge ora in discussione, tuttavia hanno tutti convenuto sulla necessità di utilizzare lo strumento in questione per dare al ministero la possibilità di agire in un settore particolarmente importante ed in un momento di transizione non certo facile.

Vorrei però far presente che i timori esternati dal rappresentante del Governo a mio avviso non sono pienamente giustificati, perché quando la Commissione affari costituzionali ha chiesto di fissare secondo certi parametri il compenso per gli esperti — un compenso pari a quello stabilito per gli esperti del Ministero del bilancio — di fatto fa riferimento all'articolo 14 della legge n. 48 del 27 febbraio

1967, laddove si parla di assunzione a contratto di personale specializzato. Ora, leggendo l'articolo 14, si nota che esso prevede il conferimento degli incarichi, ma non fissa quel minimo di 4 milioni di compenso per incarichi a tempo determinato (20 ore settimanali) cui ha fatto riferimento il sottosegretario.

Si potrebbe quindi chiedere al ministro del bilancio che nella fissazione delle modalità concernenti l'apporto di esperti sia prevista anche l'assunzione di esperti a tempo pieno, cioè per più di 20 ore settimanali, in modo da poter prevedere misure di compenso diverse da quella di 4 milioni.

Siccome il problema non si risolve attraverso una legge, ma attraverso un iter ministeriale, è strano che il Governo presenti alla Commissione le sue preoccupazioni, quando è esso stesso che le può risolvere, determinando con atto proprio i compensi da attribuire agli esperti.

Non solo la Commissione non deve essere coinvolta, ma non capisco nemmeno per quale motivo si dovrebbe far riferimento ai compensi, per esempio, che vengono dati agli esperti di cui si avvale il Ministero dell'industria, quando compete al Governo determinare i compensi per gli esperti di volta in volta. Perché, ripeto, dobbiamo entrare in una materia di esclusiva competenza dell'esecutivo? Inoltre non è nemmeno giusto far ricadere sul Parlamento delle responsabilità che assolutamente non gli competono.

Quindi, poiché il Governo chiede al Parlamento ciò che potrebbe decidere autonomamente, sarebbe cecità ritardare l'approvazione di questa legge per chiedere ulteriori pareri alle Commissioni bilancio e affari costituzionali. Il dettato della legge n. 48 del 1967 è tale che non ci possono essere dubbi da questo punto di vista: il Governo non si lega affatto le mani consentendo alla nostra Commissione di recepire quanto indicato nel parere della Commissione affari costituzionali.

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Non voglio ripetere considerazioni già fatte, per cui mi limito

a dichiarare che rinuncerò a formalizzare le modifiche prima segnalate; però devo precisare che mi sembra di essere stato frainteso, perché non è affatto vero che il Governo non intende avvalersi degli strumenti a sua disposizione per predisporre l'attuazione delle leggi che sono state e saranno emanate, né ha inventato un nuovo sistema di aggancio, ma ha semplicemente inteso far riferimento ad una legge — che prevede il ricorso ad esperti — successiva a quella citata dall'onorevole Forni e nella quale sono fissati principi del tutto diversi.

Comunque, poiché il Governo non intende correre il rischio di creare la minima possibilità di ritardo nell'approvazione di questo provvedimento per non creare intralci, ripeto che rinuncio alla presentazione di nuovi emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione in via definitiva degli articoli approvati ieri in via di massima in attesa del parere delle Commissioni competenti.

Do nuovamente lettura dell'articolo 3-bis:

ART. 3-bis.

Alla erogazione della somma di cui al precedente articolo 2 si provvede:

a) per quanto all'importo destinato ad integrare il fondo nazionale ospedaliero relativo all'esercizio 1977, mediante trasferimento alle regioni delle quote spettanti in un'unica soluzione entro il 30 settembre 1978;

b) per quanto al fondo nazionale ospedaliero relativo all'esercizio 1978, mediante trasferimento alle regioni di un dodicesimo ogni mese delle quote spettanti in conformità al riparto del fondo previsto per l'anno stesso.

Il relatore onorevole Lussignoli ha presentato, su conforme parere della V Commissione bilancio, il seguente emendamento:

Alla fine della lettera b) aggiungere le seguenti parole: Il saldo dei dodicesimi maturati sarà attuato entro il 30 settembre 1978.

LUSSIGNOLI, *Relatore*. L'articolo 3-bis si riferisce ai tempi di erogazione del fondo per gli anni 1977-1978. Ora, la V Commissione bilancio, in analogia a quanto viene previsto nella lettera a), ha ritenuto di suggerirci questa modifica aggiuntiva.

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3-bis con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do nuovamente lettura dell'articolo 3-ter:

ART. 3-ter.

A far tempo dal pagamento agli enti ospedalieri delle integrazioni riguardanti l'esercizio 1977, è fatto divieto agli enti stessi di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento con il sistema bancario per anticipazioni a breve in misura superiore ad un dodicesimo delle entrate ordinarie stanziare nel bilancio di previsione per l'anno in corso.

Il relatore onorevole Lussignoli ha presentato, su conforme parere della V Commissione bilancio, il seguente emendamento:

Aggiungere dopo le parole: l'esercizio 1977, le altre: e il saldo dei dodicesimi maturati per l'esercizio 1978.

LUSSIGNOLI, *Relatore*. Questo emendamento si collega a quello precedente.

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1978

Pongo in votazione l'articolo 3-ter con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do nuovamente lettura dell'articolo 3-quater:

ART. 3-quater.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni dettano norme perché nei contratti per la fornitura di beni e servizi, da stipulare o in corso, da parte degli enti ospedalieri sia inclusa la clausola del pagamento delle forniture entro 90 giorni dalla data della fattura.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do nuovamente lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

Il ministro della sanità, d'intesa con il ministro del tesoro e sentito il comitato centrale per la liquidazione degli enti mutualistici di cui all'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, provvede, entro il 30 novembre 1978, alla rilevazione della spesa sanitaria erogata a qualsiasi titolo: per prevenzione, per cura e per riabilitazione nell'ambito di ogni territorio regionale dalle regioni, dagli enti locali: comuni, province e loro consorzi, da enti nazionali: ENPI, ANCC ed altri, dalle istituzioni mutualistiche, dagli enti ospedalieri e da ogni altra istituzione che eroga assistenza sanitaria a carico della finanza pubblica.

La rilevazione, da attuarsi tramite le regioni, deve prevedere una distinzione tra le spese per beni e servizi, le spese per il personale, le spese per le attrezzature e le spese per gli investimenti; e ogni altra distinzione utile ad individuare le tendenze della spesa sanitaria.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do nuovamente lettura dell'articolo 4-bis:

ART. 4-bis.

Gli enti ospedalieri sono tenuti a fornire i dati relativi alla composizione degli avanzi o disavanzi di amministrazione eventualmente accertati, ai termini di legge, al 31 dicembre 1974 al netto dei rimborsi per i crediti di cui alle leggi 17 agosto 1974, n. 386 e 31 marzo 1976, n. 72.

Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da emanarsi sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina le modalità ed i termini perentori a pena di decadenza per gli adempimenti di cui al comma precedente, nonché le modalità per l'applicazione del successivo sesto comma.

Il Presidente della Giunta regionale vigila sull'osservanza degli adempimenti di cui al primo comma e procede, previa diffida, alla nomina di un commissario per l'adozione degli stessi, ove il termine indicato dal decreto ministeriale sia trascorso senza che gli adempimenti medesimi siano intervenuti.

I disavanzi di cui al primo comma, rilevati dai bilanci per tale anno debitamente approvati e dalle variazioni successivamente intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono suscettibili di modifiche in aumento. Eventuali sopravvenienze passive non considerate, faranno carico alla gestione corrente.

A parziale deroga di quanto stabilito al punto 4 dell'articolo 14 della legge 17 agosto 1974, n. 386, le disponibilità finanziarie degli enti ospedalieri derivanti dagli avanzi delle gestioni anteriori a quella del 1975, saranno fatti affluire in un conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale per essere destinate, prioritariamente nell'ambito regionale, alla copertura dei disavanzi accertati presso i medesimi enti al termine della gestione 1974. Allo scopo è autorizzata anche l'utilizzazione delle disponibilità derivanti dalle operazioni finanziarie di cui alle leggi 17 agosto 1974, n. 386 e 31 marzo 1976, n. 72.

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1978

Il decreto ministeriale, di cui al secondo comma, determina altresì l'estinzione dei crediti degli enti ospedalieri derivanti dal mancato pagamento delle rette di degenza anteriori al 1° gennaio 1975 da parte degli istituti mutualistici di cui all'articolo 2 della legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché dei comuni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do nuovamente lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Dopo il primo comma dell'articolo 6 della legge 20 giugno 1969, n. 383, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il ministro della sanità può altresì comandare presso il Ministero della sanità, per le esigenze del Centro studi, funzionari dirigenti degli enti e gestioni mutualistiche di cui all'articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386. Il comando è disposto dai commissari liquidatori su richiesta nominativa del ministro.

Ai fini della programmazione sanitaria il ministro della sanità è autorizzato ad avvalersi altresì di un gruppo di esperti particolarmente competenti in materia economica e sanitaria per la formulazione delle analisi tecniche, economiche e sanitarie.

Il numero complessivo dei funzionari e degli esperti di cui ai due precedenti commi non può superare le venti unità.

Il compenso da corrispondere a ciascuno dei funzionari dirigenti e degli esperti di cui ai precedenti commi non può superare per i funzionari dipendenti dalla pubblica amministrazione il 50 per cento della retribuzione loro spettante in via ordinaria e per gli esperti non dipendenti dalla pubblica amministrazione il compenso massimo stabilito per gli esperti chiamati a collaborare con il Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Rinuncio a presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo.

(È approvato).

Do nuovamente lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

Ai maggiori oneri finanziari derivanti dagli incarichi previsti dall'articolo 6 della legge 20 giugno 1969, n. 383, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario in lire 170 milioni, si provvede mediante integrazione del capitolo 1112 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1978 e corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore onorevole Lussignoli ha presentato, su conforme parere della V Commissione bilancio, il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente: Alla maggiore spesa derivante dagli incarichi previsti dall'articolo 6 della legge 20 giugno 1969, n. 383, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, determinata per l'esercizio finanziario 1978 in lire 170 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

LUSSIGNOLI, *Relatore*. Si tratta di un aggiustamento tecnico che la Commissione non dovrebbe avere difficoltà ad approvare.

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere favorevole.

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1978

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

LUSSIGNOLI, *Relatore*. Propongo che il disegno di legge abbia il seguente nuovo titolo: « Finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per gli anni 1977 e 1978 ».

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo titolo.

(È approvato).

PALOPOLI. Nel dichiarare il voto favorevole del gruppo comunista al disegno di legge che abbiamo appena finito di discutere, desidero sottolineare l'importanza che assume l'alleggerimento della situazione debitoria degli ospedali, non solo come premessa indispensabile per il buon avvio della riforma sanitaria, ma anche come occasione per richiamare l'attenzione delle regioni e degli ospedali sulla opportunità di realizzare una politica di contenimento delle spese e di adeguamento della propria attività agli indirizzi che sono indicati nella legge di riforma che si appresta a divenire concreta realtà.

Di fronte alle esigenze cui sopra ho fatto riferimento, il nostro e gli altri gruppi si sono notevolmente impegnati: ne parlammo in occasione del bilancio 1977 e presentammo un ordine del giorno che richiamava il Governo all'esigenza di sanare la situazione debitoria degli ospedali e dar luogo ad un pagamento regolare, in modo da impedire la crescita della situazione debitoria; ne parlammo in occasione della discussione sul bilancio preventivo per il 1978 e della leggina che adeguava, parallelamente, il fondo ospedaliero per gli anni 1975-1976; ancora, recentemente, abbiamo riproposto il problema

con una nostra interrogazione che ha avuto il merito di ottenere che il Governo facesse fronte all'impegno di sanare la situazione deficitaria, non solo per l'anno 1978, come stabilito nel testo del disegno di legge originario, ma anche per l'anno 1977.

Riteniamo che questo sia un provvedimento importante e desideriamo che da esso si parta per una politica di maggior rigore nella gestione dell'assistenza ospedaliera e nella preparazione e predisposizione degli adempimenti che devono preparare la riforma sanitaria.

Riteniamo importante l'approvazione dell'articolo aggiuntivo proposto dal Governo per l'adeguamento delle strutture del sistema tecnico che dovrà essere utilizzato dal ministero per il lavoro preparatorio alla programmazione sanitaria.

Desidero sottolineare, in aggiunta a quanto detto in altre occasioni, che, ovviamente, non è che con l'approvazione di questo adeguamento previsto dall'articolo 5 il Ministero della sanità è messo nella condizione di affrontare la fase attuativa della riforma; infatti, per far ciò, è indispensabile una fondamentale opera di ristrutturazione più volte sollecitata e che ormai non può più attendere.

Con l'auspicio che alle esigenze sopra espresse si dia adeguata risposta nel più breve tempo possibile, il gruppo comunista esprime voto favorevole a questo provvedimento che chiude un cattivo modo di gestire l'assistenza ospedaliera e, soprattutto, il suo finanziamento.

AGNELLI SUSANNA. Il gruppo repubblicano, considerata l'utilità di questo provvedimento di legge, dichiara che voterà a favore.

GIOVANARDI. Non credo che a nessuno di noi sfugga l'importanza di questo provvedimento che, oltre a risolvere problemi relativi ad una situazione debitoria ormai cronica, introduce anche elementi positivi in merito al modo di gestire la finanza degli ospedali.

Chiaramente, non ci troviamo di fronte alla definitiva soluzione di tutti i pro-

blemi, ma ci auguriamo che questo disegno di legge sia rapidamente approvato dall'altro ramo del Parlamento e che trovi l'opportuno collegamento con la riforma sanitaria.

Il gruppo socialista voterà pertanto a favore del disegno di legge.

FORNI. A nome del gruppo della democrazia cristiana dichiaro il voto favorevole a questo disegno di legge che, come è già stato detto in sede di discussione generale, è estremamente importante perché consente di regolare la gestione degli enti ospedalieri, di evitare il ricorso alle anticipazioni bancarie, di regolarizzare il pagamento al personale ed ai fornitori e di avviare quello studio di programmazione non solo riferito ai problemi degli ospedali, ma anche alla riforma sanitaria.

Auspichiamo una rapida approvazione del Senato e riteniamo sia stato chiarito l'impegno del Governo di attuare, con i mezzi che il Parlamento gli ha messo a disposizione, l'avvio della riforma sanitaria attraverso provvedimenti preparatori che lo mettano in grado di far fronte agli impegni che la riforma richiederà al momento della sua definitiva approvazione.

Del resto, le regioni più attente hanno già predisposto le proposte di legge necessarie all'attuazione dei compiti loro attribuiti, a partire dal primo gennaio 1979 in base all'applicazione del decreto presidenziale n. 616 del 1977; dare sicurezza di carattere economico alle regioni ed agli ospedali è un valido mezzo per preparare l'attuazione della riforma sanitaria.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per l'anno 1978 », nel nuovo testo: « Finanziamento del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per gli anni 1977 e 1978 » (2263).

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores, Agnelli Susanna, Arnone, Barba, Berlinguer Giovanni, Bisignani, Brusca, Carloni Andreucci Maria Teresa, Chiovini Cecilia, Colomba, Forni, Giovagnoli Angela, Giovanardi, Lussignoli, Marraffini, Martini Maria Eletta, Milano De Paoli Vanda, Monteleone, Morini, Orsini Bruno, Palopoli, Sandomenico, Savino, Sepia, Urso Giacinto.

La seduta termina alle 20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO